

AGENTI SPETTACOLO ASSOCIATI

REGOLAMENTO GENERALE DELL'ATTIVITA' DELL'AGENTE A.S.A.

SEZIONE PRIMA – RAPPORTI CON ARTISTI E CON ALTRI AGENTI

CAPO I – PREMESSE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Agenti Spettacolo Associati, al fine di tutelare gli interessi dei propri associati, denominati comunemente "Agenti di Spettacolo" e nel prosieguo più brevemente "Agenti", si impegna a disciplinare, con il presente regolamento, nonché con eventuali provvedimenti futuri, i rapporti degli Agenti tra loro, tra gli Agenti e gli Artisti, nonché tra gli Agenti e i Produttori.

1.2 Le presenti norme di comportamento si applicano, dunque, a tutti gli Agenti Associati con riguardo allo svolgimento della loro attività professionale, nei rapporti interni alla Categoria e nei rapporti con i terzi.

CAPO II – PRINCIPI GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 2 - Svolgimento del Mandato e Doveri degli Agenti

2.1. Gli Agenti nell'esercizio della loro attività devono osservare le comuni regole di DILIGENZA, INDIPENDENZA, RISERVATEZZA, CORRETTEZZA e COMPETENZA.

2.2. Gli Agenti sono tenuti ad inserire nelle varie forme di comunicazione (mail/sito/social) l'indicazione del logo dell'Associazione "Agenti Spettacolo Associati".

2.3. Gli Agenti svolgono la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme dell'associazione, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni. Al contempo, gli Agenti si impegnano a far rispettare le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni dell'Associazione ai propri dipendenti, collaboratori (anche occasionali) e/o partner professionali.

2.4. Gli Agenti dovranno comunicare all'Associazione ogni variazione dei dati personali dovesse intervenire rispetto a quanto indicato al momento dell'iscrizione, entro trenta (trenta) giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto da cui consegue la variazione.

2.5. Gli Agenti forniscono i propri servizi sulla base di apposito contratto di mandato redatto in forma scritta. In particolare, al fine di uniformare l'attività degli Agenti e rendere più facilmente fruibili gli accordi agli assistiti e ai terzi, gli Agenti sono tenuti ad utilizzare il modello di contratto predisposto dall'Associazione.

2.6. Le condizioni contrattuali tra l'Agente e l'Artista, compreso il tasso delle commissioni, devono essere chiaramente indicate per iscritto e concordate all'inizio della rappresentanza ("Mandato di Rappresentanza"). Qualsiasi variazione del tasso della commissione deve essere concordata con l'Artista per iscritto.

2.7. Gli Agenti si adoperano per fornire ai propri Artisti tutte le informazioni che possano ragionevolmente richiedere in relazione ai loro contratti negoziati dall'Agente.

CAPO III: RELAZIONI PROFESSIONALI TRA AGENTI E ARTISTI – FORMA E CONTENUTO DEI CONTRATTI DI MANDATO

Art. 3- Il mandato di rappresentanza

3.1. L'Agente si impegna a stipulare per iscritto un contratto di mandato con l'Artista al quale presta assistenza.

3.2. L'Agente ha diritto ad una commissione commisurata ai corrispettivi spettanti all'Artista e derivanti dal contratto con il produttore/terzi. Il contratto deve trovare precisi riferimenti alle norme di legge in materia di mandato, con o senza rappresentanza. In particolare il contratto deve prevedere modalità e casi di estinzione del mandato e loro effetti.

3.3. Il mandato deve essere conferito in via esclusiva all'Agente.

3.4. Il mandato avrà una durata minima di 1 (uno) anno e un massimo di 3 (tre) anni e sarà rinnovato in modo tacito, a meno che non venga data disdetta scritta da parte dell'Artista tramite R/A o Pec anche anticipata via mail con un preavviso minimo di tre mesi e un massimo di sei mesi (preavviso di almeno tre oppure sei) prima della scadenza del mandato. L'Agente potrà invece recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni durante i quali l'Agente garantirà assistenza all'Artista.

3.5. Il mandato che riguarda un Artista minorenni deve essere sottoscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela legale o la curatela legale.

Art. 4 - Commissioni

4.1 Le competenze e modalità di erogazione del compenso spettante all'Agente sono definite nel contratto discusso e stipulato dall'Agente stesso per l'Artista.

4.2 L'ammontare della commissione deve essere stabilito secondo gli usi, tenendo in considerazione i seguenti **minimi inderogabili**, se previsto dal mandato di rappresentanza tra Agente e Artista:

- a) 10% del ricavo lordo percepito dall'Artista su contratti relativi a produzioni cinematografiche o televisive;
- b) 10% delle percentuali percepite dall'Artista in relazione agli incassi lordi del produttore, alle vendite televisive ed a quant'altro previsto dal contratto in favore dell'Artista;
- c) 5% - salvo adeguamenti in relazione alla definitiva regolamentazione della materia - sui diritti di replica o successive utilizzazioni con qualsiasi mezzo, senza limite di spazio e tempo. Detta commissione compete all'Agente che ha promosso la conclusione del contratto di produzione artistica originario;
- d) 5% per le produzioni liriche, radiofoniche e teatrali.

- e) 20% del ricavo lordo percepito dall'Artista su contratti relativi alla Pubblicità, ADV, Social ADV, Attività Social, Eventi, Festival e Moda.

4.3. Oltre alle commissioni l'Agente ha facoltà di richiedere all'Artista anche un eventuale contributo annuale (a titolo di rimborso spese forfettario) per diritti di segreteria per un massimo di 200 euro.

Art. 5 - Anticipi sulla commissione

Nel caso di stipula di un contratto di prestazione artistica ad esecuzione differita, nonché nel caso di contratto di opzione stipulato per regolare il temporaneo trasferimento dei diritti dell'Artista in capo al Produttore/ Terzo, l'Agente ha diritto di trattenere i corrispettivi ivi previsti e ricevuti, anche se il mandato di rappresentanza dell'Artista venga a cessare prima della esecuzione del contratto o prima dell'esercizio dell'opzione.

Art. 6 - Cessazione dell'incarico per revoca, altra causa o passaggio a nuovo agente.

6.1 Al fine di prevenire qualsiasi controversia connessa alla revoca dell'incarico ad un Agente e/o al contestuale e/o successivo subentro di altro Agente (per brevità "Nuovo Agente"), si sottolinea la necessità di stipulare e revocare i contratti di mandato con gli Artisti unicamente in forma scritta.

6.2. In caso di risoluzione del mandato di rappresentanza l'Agente ha il diritto a riscuotere tutti i compensi per conto dell'Artista, se previsto, e di richiedere tutte le commissioni in relazione e in conformità con i contratti precedentemente conclusi, con e per conto dell'Artista, nonché tutte le commissioni relative a trattative già avviate e documentate.

6.3. Durante il periodo di preavviso decorrente dalla comunicazione della disdetta all'Agente, salvo diversi accordi con l'Artista, l'Agente continuerà ad esercitare ogni prerogativa e facoltà derivanti dal mandato. Ad ogni modo, anche nel caso in cui le parti decidessero di interrompere immediatamente il rapporto di rappresentanza e/o di consentire ad un Nuovo Agente di esercitare anticipatamente le facoltà derivanti dal rapporto di rappresentanza, l'Agente avrà il diritto al 100% di tutte le commissioni per i progetti da lui procacciati, anche se non negoziati. L'Agente ha diritto a richiedere le commissioni a lui dovute anche nel caso in cui non sia disposto a continuare la rappresentanza, per adempiere ai servizi di gestione e contabilità.

6.4. Quando un Artista recede dal mandato sottoscritto, l'Agente è tenuto a comunicare per iscritto al Nuovo Agente (entro 10 giorni lavorativi e, in ogni caso, entro un massimo di due settimane) le seguenti informazioni:

- a) dettaglio di tutti i contratti in corso con i clienti (che includeranno disposizioni di opzione, estensione e/o rinnovo);
- b) elenco di tutte le proposte già inviate (incluse eventuali opzioni) effettuati per conto dell'Artista fino alla data di cessazione, in particolare i ruoli per i quali l'Artista è stato presentato, e a chi, e se l'incontro è stato già organizzato, se è ancora da concordare oppure se si è già verificato.

Il nuovo Agente confermerà per iscritto la ricezione di quanto sopra e potrà avanzare qualsiasi tipo di contestazione entro 15 giorni dalla ricezione.

Nelle trattative in corso dal nuovo Agente in relazione a un progetto in cui la commissione è dovuta all'Ex Agente, tutti i dettagli devono essere inviati per iscritto all'Ex Agente.

Art. 7 – Ripartizione della Commissione tra Agente e Nuovo Agente

7.1 All'Agente mandatario che ha promosso la conclusione di un contratto in favore di un suo Artista spetta l'intera commissione convenuta nel contratto medesimo anche laddove l'Artista revochi per iscritto il mandato durante o successivamente l'esecuzione del contratto.

7.2 Contratti per Film, Film Tv, Serie Tv, Soap e Similari.

- a) L'Agente ha diritto al 100% delle commissioni dovute sui contratti da lui conclusi, comprese le Opzioni. (Opzione: un accordo legalmente vincolante in base al quale una società può esercitare il diritto di coinvolgere un Artista a condizioni pre-negoziato o da negoziare successivamente.) Ciò si applica quando l'accordo originale prevede una 1° serie originale e le opzioni per eventuali serie successive.
- b) Nel caso in cui l'Artista receda dal mandato durante la negoziazione, l'Agente avrà diritto a tutte le commissioni dovute sull'incarico anche se i termini del contratto pertinente possono essere interamente negoziati dal Nuovo Agente e in seguito si applicheranno tutte le disposizioni previste all'art. 7.
- c) Laddove l'Agente abbia già negoziato una o più opzioni di una Serie, avrà il diritto alla commissione pari al 100% della commissione negoziata per le serie opzionate; Qualora il Nuovo Agente riesca a negoziare una tariffa più alta rispetto a quella originaria avrà diritto ad una commissione solo sulla differenza tra la tariffa originale e la nuova rinegoziata. Il Nuovo Agente dovrà comunicare per iscritto all'Agente (ove possibile entro 7 giorni lavorativi e, in ogni caso, entro un massimo di due settimane) tutte le informazioni relative alle nuove trattative (compensi e modalità di pagamento).
- d) Nel caso in cui l'Artista receda dal mandato prima dell'avviso della partecipazione alla Serie, l'Agente avrà diritto ad una commissione del 100%.

7.3 – Contratti di Teatro.

- a) L'Agente ha diritto al 100% delle commissioni dovute sui contratti teatrali esistenti per la esecuzione della produzione e su qualsiasi contratto per la stessa produzione se un'estensione o un trasferimento previsto nel contratto.
- b) Se l'Agente ha presentato l'Artista per un ruolo e ha organizzato un incontro o se il ruolo è stato offerto, il 100% è dovuto allo stesso per la durata del contratto originale e qualsiasi estensione.

- c) Al fine di prevenire qualsiasi controversia in merito al punto 7.3, il Nuovo Agente dovrà comunicare per iscritto all'Agente (entro 7 giorni lavorativi e, in ogni caso, entro un massimo di due settimane) tutte le informazioni relative alle nuove trattative al momento stesso in cui avvengono (compensi e modalità di pagamento).

7.4 - Contratti per Spot Tv, Adv, Campagne Social e Digital Adv.

Nei contratti pubblicitari, che di norma prevedono eventuali diritti di utilizzo per anni successivi (es: 2° e 3° anno) saranno applicate le seguenti previsioni:

- a) Nel caso di nessuna variazione contrattuale fino alla scadenza dello stesso, tutte le percentuali spetteranno all'Agente che ha procurato e stipulato il contratto stesso.
- b) Nel caso di variazioni contrattuali prima della scadenza prevista (es: aggiunte, rivalutazioni, estensioni ecc.) spetterà all'Agente di occuparsi della nuova trattativa e della successiva stipula del nuovo contratto, il quale percepirà il 100% delle commissioni.
- c) Nel caso di successive prestazioni artistiche e cessione diritti per nuove pubblicità derivanti dal contratto iniziale prima della scadenza prevista, l'Agente avrà diritto al 100% delle commissioni.

7.5 - Contratti di opzione sceneggiatura e regia.

Nei contratti per gli Autori, se al contratto relativo al soggetto sono previste le opzioni per la sceneggiatura e/o regia già firmate con l'Assistenza dell'Agente, nel contratto sia espressamente previsto l'obbligo del Produttore a formalizzare con l'Autore tali accordi, il Nuovo Agente non avrà diritto a nessuna commissione, salvo diversi accordi presi con l'Autore, ma tali da non intaccare la commissione spettante all'Agente.

Art. 8 - Informazione e documenti

L'Agente fornisce all'Artista rappresentato tutte le informazioni relative alle attività che lo riguardano. Riceve e conserva con diligenza per il tempo previsto dalla legge eventuali documenti inerenti al mandato, che devono essere restituiti ogni volta che il rappresentato ne faccia richiesta con un congruo preavviso.

CAPO IV: RELAZIONI PROFESSIONALI TRA ASSOCIATI

Art. 9 - Concorrenza sleale

È considerata scorretta l'iniziativa di un Agente volta ad acquisire l'incarico da parte di un Artista, mediante l'uso di notizie ed apprezzamenti sull'attività dell'Agente che già assiste il medesimo Artista, tali da determinarne il discredito, ovvero avvalendosi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'attività dell'altro Agente.

Art. 10 - Incarico ad altro Agente

Nel caso di sostituzione di un Agente, per qualsiasi motivo e/o causa, il Nuovo Agente deve rendere noto il proprio incarico al collega sostituito, adoperandosi perché siano soddisfatte le legittime richieste per le commissioni maturate.

La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

In ogni caso, il Nuovo Agente che voglia subentrare ad altro Agente nella rappresentanza di un Artista deve assicurarsi che il precedente mandato sia stato revocato, o sia comunque estinto.

Art. 11 - Mediazione del Consiglio ASA

11.1. Nel caso di controversie insorte tra Agente e Nuovo Agente, ovvero più in generale tra Agenti associati, le parti devono tentare sulla base delle norme del presente regolamento di trovare una soluzione amichevole e bonaria.

11.2. Nel caso in cui non fosse possibile osservare l'art. 11.1, ognuna delle parti può rivolgersi al Consiglio Direttivo dell'Associazione affinché favorisca e/o renda possibile trovare una soluzione di buon senso.

11.3. Decorso vanamente 15 giorni dall'informativa al Consiglio Direttivo di cui al punto 11.2 le parti potranno avviare un arbitrato in seno al Collegio Arbitrale dell'Associazione, composto dai professionisti che, avendone tutti i requisiti, siano iscritti nell'Elenco degli Arbitri dell'Associazione. Sino al momento in cui il Collegio Arbitrale e l'Elenco degli arbitri non sia stato disciplinato compiutamente e, dunque, sino a quando non sia possibile avviare l'arbitrato interno, le parti – dopo il ricorso al Consiglio Direttivo – potranno dirimere le loro controversie presso l'Autorità Giudiziaria.

11.4. La regolamentazione del Collegio Arbitrale e il relativo procedimento sono demandati ad un successivo Regolamento.

11.5. Gli associati considerano il ricorso all'Autorità Giudiziaria come extrema ratio e si impegnano a risolvere i loro contrasti attraverso il Collegio Arbitrale. L'inosservanza del presente articolo costituisce una condotta passibile di sanzione disciplinare.

SEZIONE SECONDA – FORMAZIONE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I: FORMAZIONE

Art. 12 - Formazione

12.1. Tutti gli Agenti associati sono tenuti a curare costantemente la propria formazione e preparazione professionale attraverso un aggiornamento permanente partecipando alle iniziative organizzate gratuitamente dall'Associazione o promosse dalla stessa.

12.2. L'Associazione organizza, promuove ed incentiva la formazione professionale degli Associati, anche in remoto e/o attraverso video-conferenze.

12.3. L'Agente deve obbligatoriamente partecipare ogni anno ad almeno un evento formativo organizzato e/o riconosciuto dall'Associazione.

CAPO II: SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 13 – Potere disciplinare

13.1 - Il potere disciplinare appartiene al Consiglio Direttivo che lo esercita collegialmente, demandando ad un consigliere il ruolo di relatore.

13.2 - Quando è presentato un esposto o una denuncia al Consiglio Direttivo o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il Consiglio Direttivo deve darne notizia all'Associato, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni.

Art. 14 - Procedimento disciplinare e notizia del fatto.

Le notizie circa le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, dalle Direttive o dalle Decisioni sono oggetto di segnalazione da parte degli Associati ovvero acquisite d'ufficio dal Consiglio. A titolo esemplificativo il Consiglio avvierà un procedimento disciplinare nei confronti dell'Associato laddove lo stesso sia sottoposto ad indagine penale ovvero sia oggetto di articoli di stampa che possano pregiudicare il decoro dell'Associazione.

Art. 15 - Contenuto della decisione.

15.1 - Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

- a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
- b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
- c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, la sospensione dei diritti associativi fino ad un anno, la decadenza da cariche sociali, l'espulsione dall'Associazione.

Art. 16 - Sanzioni

16.1 - L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

16.2 - La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

16.3 - La sospensione dei diritti associativi consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio delle facoltà e dei diritti derivanti dall'essere Associato ad ASA e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura. Per l'Associato che sia anche titolare di cariche sociali può essere negli stessi casi disposta la decadenza dalla stessa carica ricoperta.

È sanzionato con la sospensione dei diritti associativi, l'Associato che, non avendo versato per intero la quota associativa entro il 31 gennaio dell'anno, non abbia ottemperato nemmeno a seguito dell'invito scritto rivoltogli dal Consiglio Direttivo per altri due mesi. Alla scadenza di detto periodo il Consiglio Direttivo, persistendo la morosità, deve avviare il procedimento volto all'esclusione dall'Associazione, salvo il diritto della Associazione di esigere le somme scadute.

16.4 – L'espulsione dell'Associazione consiste nell'esclusione definitiva dall'Associazione. Tale sanzione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'Associazione

Art. 17 - Prescrizione dell'azione disciplinare.

17.1 - L'azione disciplinare si prescrive nel termine di un anno dal fatto.

17.2 - Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'Associato della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del Consiglio Direttivo e dalla decisione dell'Assemblea sull'opposizione presentata dall'Associato. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di un anno.

Art. 18 - Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale.

18.1 - La notizia dell'illecito disciplinare deve essere iscritta dal Presidente del Consiglio Direttivo in un apposito registro riservato al ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'Associato a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al Consiglio l'archiviazione senza formalità.

18.2 - Qualora il Consiglio Direttivo non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere relatore. Il consigliere relatore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, mail o pec, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di due mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro.

18.3 - Conclusa la fase istruttoria, il Consigliere relatore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione. Il Consiglio Direttivo delibera senza la presenza del consigliere relatore, il quale non può fare parte del collegio giudicante.

18.4 - Il provvedimento di archiviazione è comunicato all'Associato e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

Art. 19 - Procedimento disciplinare.

19.1 - Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il Consiglio Direttivo approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o pec;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere relatore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'audizione è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere relatore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al Consiglio Direttivo di disporre l'avvio del procedimento disciplinare dell'incolpato;

d) la comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare deve essere inviata, a mezzo pec, mail o raccomandata r.r., almeno trenta giorni liberi prima della data di audizione all'incolpato. La predetta comunicazione contiene:

1) le generalità dell'incolpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il Consiglio Direttivo per l'audizione, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il Consiglio Direttivo intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso dell'audizione l'incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni;

f) nell'audizione il Consiglio Direttivo acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede,

d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in audizione, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per l'audizione;

h) terminata l'audizione, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al relatore, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato.

Art. 20 – Opposizione.

20.1 - Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati, entro trenta giorni dal deposito della decisione.

20.2. – L'opposizione è decisa dall'assemblea, regolarmente costituita con l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà della compagine, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta.

20.3 - La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

SEZIONE TERZA – ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DEGLI AGENTI

CAPO I: ISCRIZIONI

Art. 21 – Attività di proselitismo

Tutti gli Associati si impegnano a promuovere lo sviluppo dell'Associazione, favorendo le adesioni di nuovi associati, che devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo, con valutazione ispirata a criteri di equità e ponderatezza.

Art. 22 - Requisiti per l'iscrizione all'Associazione

22.1 La richiesta di iscrizione può essere presentata direttamente alla Segreteria degli Agenti Spettacolo Associati o inviata per posta o via pec anche anticipata via mail.

22.2 Nella richiesta devono essere indicati tutti i dati utili per consentire agevolmente il contatto e la sua informazione nonché la dichiarazione, specificamente sottoscritta, di piena accettazione dello Statuto e del presente Regolamento.

22.3 Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione all'Associazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Attività di Agente in forma individuale (libero professionista, socio o dipendente) svolta da almeno 2 anni per chi abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria, da 5 anni in caso di assenza di diploma di istruzione secondaria, fatta eccezione per i casi in cui vi sia un invito diretto da parte del Consiglio Direttivo, è facoltà dello stesso chiedere informazioni e lettere di referenze per verificare che l'istante abbia i requisiti per lo svolgimento dell'attività di "Agente di Spettacolo".
- b) versamento delle quote previste: all'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il nuovo Associato è tenuto a versare la quota d'iscrizione e quella annuale.
- c) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di uno Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
- d) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per pendenze penali;

22.4 L'attività di Agente può essere svolta esclusivamente da persone fisiche. L'Agente ha la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.

Art. 23 – Modalità di iscrizione all'Associazione

23.1 L'iscrizione all'Associazione, da formularsi su apposito modulo, può essere richiesta dal soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 22.3. Il Consiglio Direttivo potrà verificare la sussistenza dei presupposti attraverso accertamento, controlli e tutti i mezzi di verifica a disposizione.

23.2 L'agente deve depositare a corredo della domanda di iscrizione copia di documento d'identità in corso di validità, attestante la sua nazionalità.

23.3 Con la domanda di iscrizione l'agente si impegna a rispettare le norme, i regolamenti, il codice di condotta, le direttive e le decisioni dell'Associazione.

23.4 Con la domanda di iscrizione l'Agente si impegna a riconoscere la competenza, le funzioni e i poteri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, nonché a rispettare i provvedimenti disciplinari da essa adottati.

23.5 All'atto dell'iscrizione, il Consiglio Direttivo rilascia all'Agente apposito certificato di avvenuta iscrizione.

Art. 24 - Rinnovo Annuale dell'iscrizione all'Associazione

24.1 Entro il 1° dicembre di ciascun anno, gli Agenti che intendano rinnovare l'iscrizione per l'anno solare successivo all'associazione, presentano al direttivo un'istanza di rinnovo dell'iscrizione Associazione, da formalizzarsi su apposito modulo on line, provvedendo al pagamento della quota iscrizione entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno d'iscrizione.

24.2 Con l'istanza di rinnovo, l'agente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conferma la veridicità e la permanenza di tutte le dichiarazioni rese all'atto della prima iscrizione all'Associazione.

CAPO II: ISTANZA DI CANCELLAZIONE

Art. 25 - Cancellazione dall'Associazione

25.1 La cancellazione dall'Associazione può essere disposta con provvedimento del Consiglio Direttivo di Agenti Spettacolo Associati in caso mancato rinnovo dell'iscrizione all'Associazione.

25.2 È facoltà dell'Agente chiedere la cancellazione volontaria dall'Associazione mediante apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo che dovrà deliberare entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

agenti
spettacolo
associati